



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 46 DEL 17-12-2018

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **19:05**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

TRIVELLATO ANDREA	Presente
FORMIGARO CHRISTIAN	Presente
SORDO NICOLA	Presente
FATTORI PATRIZIA	Presente
BETTARELLO SILVIA	Presente
FORMAGLIO LUCA	Presente
DONELLA ANDREA	Presente
GOZZO STEFANO	Assente
BONETTO STEFANO	Assente
CARMIGNOLA PAOLA	Assente
CRESCENZIO STEFANIA	Presente
SORDO FRANCESCA	Presente
SORDO GIULIANA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D'ACUNZO TOMMASO

Il sig. **TRIVELLATO ANDREA** nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Ufficio Ragioneria: _____

Ufficio Proponente: _____

Ufficio _____: _____

Oggetto della proposta:**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute, in ottemperanza all'art. 20 del D.lgs 175/2016. Approvazione**

Richiamato il Decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del Dlgs 175/2016 sopra citato, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. N. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Dlgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Vista Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017, avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. Dlgs 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute" nella quale si riportava l'elenco delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P. sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Vista la dichiarazione della Responsabile del Servizio Finanziario prot. 9656/2018 del 03/12/2018 relativa alla presa d'atto della comunicazione da parte della società Acquevenete S.p.A., circa la presenza delle partecipazioni indirette, non comunicate precedentemente, nonché alla ricognizione delle eventuali partecipazioni comunicate dagli uffici comunali competenti per settore;

Vista la comunicazione pervenuta in data 12/12/2018, nostro prot. 9.985 del 13/12/2018 da Acquevenete spa relativa alla revisione periodica delle partecipazioni detenute dalla società stessa e indirettamente dal Comune;

Verificato che, alla data del 31.12.2017, sono presenti le seguenti partecipazioni pubbliche:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE
CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,0167%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE IN LIQUIDAZIONE	0,10%
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	1,53%
ACQUEVENETE S.P.A.	0,46%

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	1,6153%
ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.	0,242%
VIVERACQUA S.C.A R.L. (indiretta- quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	11,84%
CENTRO V.G.A. (indiretta -quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a.)	100%
PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE (indiretta- quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	15,69%
VENETO ENERGIE SPA (indiretta-quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	9,97%
NE-T BY TELERETE NORDEST SRL – (indiretta-quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	6,21%
FONDAZIONE CULTURALE SALIERI	1,01%

Evidenziato che, relativamente alla partecipazione indiretta in Pronet S.R.L. in liquidazione, con la decisione del 28/04/2015, la società Acquevenete S.p.A. ha avviato la procedura per il suo scioglimento e liquidazione, non rientrando la stessa in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett.a), stimando la conclusione della procedura entro il 31/12/2018;

Dato atto che come comunicato dalla società Acquevenete Spa le società in partecipazione indiretta Veneto Energia Spa e Ne-T By Telerete Nordest srl non risultano più detenute alla data di adozione del presente provvedimento;

Dato atto che, secondo le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, mentre non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

Preso atto, pertanto che si dovrà escludere dal suddetto elenco il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese;

Precisato, inoltre, di escludere dai piani di razionalizzazione periodica i bacini o gli enti obbligatori per legge;

Considerato, pertanto, che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni esistenti alla data del 31.12.2017:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE
CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,0167%
ACQUEVENETE S.P.A.	0,46%
ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.	0,242%
VIVERACQUA S.C.A R.L. (indiretta –quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	11,84%
CENTRO V.G.A. (indiretta-quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	100%
FONDAZIONE CULTURALE SALIERI (scadenza convenzione al 31/12/2019)	1,01%

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, della legge 23.12.2014, n. 190, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2 T.U.S.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett.e), Dlgs 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

Rilevato che il Responsabile dell'Area Contabile ha richiesto con prot. 9.997/2018 il parere al Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. 267/2000;

Preso atto che il Revisore dei Conti in data 14/12/2018, prot. n. 10.030 ha trasmesso una comunicazione contenente le motivazioni del mancato rilascio del parere, allegato B);

Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il regolamento di contabilità;

CON voti:

SI PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2017, accertandole come segue e come dal piano allegato A):

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE
CISI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	0,0167%
ACQUEVENETE S.P.A.	0,46%
ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.	0,242%
VIVERACQUA S.C.A R.L. (indiretta quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	11,84%
CENTRO V.G.A. (indiretta – quota detenuta dalla tramite Acquevenete s.p.a)	100%
FONDAZIONE CULTURALE SALIERI (Scadenza convenzione 31/12/2019)	1,01%

- 2) di dare atto che relativamente alla partecipazione indiretta in Pronet S.R.L. in liquidazione, con la decisione del 28.04.2015, la società Acquevenete S.p.A. ha avviato la procedura per il suo scioglimento e liquidazione, non rientrando la stessa in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, comma 2, lett.a), stimando la conclusione della procedura entro il 31/12/2018;

- 3) di dare atto che come comunicato dalla società Acquevenete Spa le società in partecipazione indiretta Veneto Energia Spa e Ne-T By Telerete Nordest srl non risultano più detenute alla data di adozione del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, dl n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al d.m. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che non sono stati considerati i Bacini, gli Enti obbligatori per legge e il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese;
- 7) di dare atto che non risultano presenti rappresentanti nell'Ente presso organi di governo nelle società ed enti oggetto della revisione;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

CON voti:

SI PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute, in ottemperanza all'art. 20 del D.lgs 175/2016. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;
Visto il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Presenti: 10

Assenti: 3 (Carmignola – Gozzo – Bonetto)

- *Il Sindaco introduce il punto e procede a dare lettura della proposta, evidenziando gli organismi partecipati dal Comune;*
- *Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi:*
- *La Consiglieria Crescenzi chiede chiarimenti sul Consorzio per lo sviluppo del basso Veronese;*
- *Il Sindaco risponde che il Consorzio è in liquidazione e pertanto viene posto fuori dall'elenco di ricognizione delle partecipate;*
- *Non si registrano altri interventi pertinenti all'odg;*
- *Presenti : 10*
- *Favorevoli : 8 (maggioranza e Sordo G.)*
- *Contrari: nessuno*
- *Astenuti: 2 (Crescenzi – Sordo F.)*

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute, in ottemperanza all'art. 20 del D.lgs 175/2016. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con separata e autonoma votazione ai sensi dell'art 134 c.4 dlgs 267/2000 per dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento stante il termine del 31.12.2018 per la ricognizione delle partecipate:
 - Presenti : 10
 - Favorevoli : 8 (maggioranza e Sordo G.)
 - Contrari: nessuno
 - Astenuti: 2 (Crescenzo – Sordo F.)
-

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi.

COMUNE DI CASTAGNARO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.48 DEL 13-12-2018

Oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016
- APPROVAZIONE

Area

Allegati: n. _____

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to ROMINA NEGRI

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:

A. Impegno di spesa

B. Diminuzione di entrata

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 13-12-2018

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to ROMINA NEGRI

ragioneria@comunedicastagnaro.it

Da: RAG LONGHI <rag.longhi@tiscali.it>
Inviato: venerdì 14 dicembre 2018 09:40
A: ragioneria@comunedicastagnaro.it
Oggetto: R: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Buongiorno, come preannunciato telefonicamente, non Vi rilascio il parere richiesto in quanto il Decreto Legislativo 267/2000 non prevede il parere sugli atti di razionalizzazione delle partecipazioni; quindi se nessuna alienazione, dismissione o acquisizioni di partecipazioni è prevista nella delibera Consiliare, nessun parere deve essere richiesto al Revisore.

Cordiali saluti.
Rag. Franco Longhi



Da: ragioneria@comunedicastagnaro.it [mailto:ragioneria@comunedicastagnaro.it]
Inviato: giovedì 13 dicembre 2018 13:31
A: 'Studio Longhi'
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Prot. n. 9.997/2018

Si trasmette in allegato proposta di delibera di C.C. n. 48 del 13/12/2018 avente ad oggetto: "Revisione delle partecipazioni societarie possedute, in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 – Approvazione."

Si chiede cortesemente parere.

Cordiali saluti.

Rag. Romina Negri



Mail priva di virus. www.avast.com

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ACUNZO TOMMASO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.32

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 11.01.19 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 26.01.19

Castagnaro, 11.01.19

IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il : _____

IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ACUNZO TOMMASO

